Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 88

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Sabato, 5 aprile 1969

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.330 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 1968, n. 1504.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « S. Maria Addolorata », con sede in Eboli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Salerno in data 11 luglio 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « S. Maria Addolorata » di Eboli è stato classificato ospedale generale provinciale a norma degli articoli 19, 20, 22 e 54 della citata legge n. 132;

Ritenuto che, al momento dell'entrata in vigore della citata legge n. 132, il predetto ospedale provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi ai sensi dell'art. 1 dello statuto;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale « S. Maria Addolorata », con sede in Eboli, di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Salerno;

due membri eletti dal consiglio comunale di Eboli;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato dal consiglio comunale in data 30 maggio 1881, e vistato dal Ministro per l'interno.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1968

SARAGAT

ZELIOLI LANZINI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1969
Atti del Governo, registro n. 226, *foglio n.* 31 — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1969, n. 75.

Modifiche allo statuto dell'Istituto universitario orientale di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1968, n. 1257, che reca modificazioni allo statuto dell'Istituto universitario orientale di Napoli;

Vedute le proposte di modifiche allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'istituto universitario anzidetto;

Veduto il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Riconosciuta la necessità di apportare correzioni al decreto suddetto n. 1257;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1968, n. 1257 è rettificato come appresso:

Art. 23. — Nel corso di laurea in lingue e civiltà orientali - sezione Vicino e Medio oriente, la dizione dell'insegnamento « Suderabico » è rettificata in quella di « Sudarabico ».

Art. 28. — Nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature slave la dizione dell'insegnamento di « Lingue balcaniche » è rettificata in quella di « Lingue baltiche ».

Nello stesso elenco è aggiunto l'insegnamento di « Letteratura slava ecclesiastica ».

Art. 61. — Il secondo capoverso delle norme transitorie è rettificato come segue: « Gli alunni immatricolati fino a tutto l'anno accademico 1956-57, che non abbiano optato per l'ordinamento suddetto, potranno completare il loro corso di studi secondo le norme che lo disciplinavano precedentemente ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1969

SARAGAT

SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *marzo* 1969
Atti del Governo, registro n. 226, *foglio n.* 27. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1969.

Nomina di un membro del consiglio dell'ordine cavalleresco « Al merito del lavoro ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 27 marzo 1952, n. 199, concernente il riordinamento dell'ordine cavalleresco « Al merito del lavoro »;

Vista la legge 12 ottobre 1954, n. 1080, concernente modifiche all'art. 6 della legge n. 199 sopra citata;

Visto il proprio decreto in data 16 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 124 del 16 maggio 1968, con il quale è stato ricostituito il consiglio del predetto ordine cavalleresco per il triennio 1° maggio 1968-30 aprile 1971;

Considerato che il Ministero dell'agricoltura e foreste, con lettera n. 5513 del 30 gennaio 1969 ha designato, quale rappresentante nel consiglio sopracitato, il dott. Alessandro Pistella, direttore generale dei miglioramenti fondiari, in sostituzione del dott. Luigi Lintas deceduto;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il dottor Alessandro Pistella, direttore generale dei miglioramenti fondiari, è nominato membro del consiglio dell'ordine cavalleresco « Al merito del lavoro » in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e foreste, in sostituzione del dott. Luigi Lintas deceduto.

Il predetto nuovo membro rimarrà in carica fino alla scadenza del triennio previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1968, nelle premesse citato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1969

SARAGAT

TANASSI — VALSECCHI

(2902)

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1968.

Fissazione di un nuovo termine per l'ultimazione dei lavori di costruzione di un nuovo edificio per gli uffici giudiziari di Piazza Armerina.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale in data 12 settembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 1964, con il quale è stato concesso al comune di Piazza Armerina, per la durata di anni 15 un contributo annuo di L. 3.498.000 sulla spesa occorrente per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari;

Considerato che, per cause di forza maggiore non è stato possibile portare a compimento i lavori nel termine stabilito dall'art. 3 del sopra citato decreto 12 settembre 1964;

Ritenuto che l'amministrazione comunale di Piazza Armerina, nulla ha omesso per dare inizio ai lavori e che si sta adoperando con diligenza per realizzare l'opera della quale, peraltro, si ha urgente necessità;

Considerato, altresì, che, trattandosi di un'opera pubblica assistita dal contributo statale ai sensi della legge 15 febbraio 1957, n. 26, si rende necessario fissare un nuovo termine entro cui l'amministrazione comunale di Piazza Armerina dovrà portare a compimento l'opera medesima;

Decreta:

Conferma il precedente provvedimento 12 settembre 1964 e fissa per la ultimazione di tutti i lavori relativi alla costruzione del nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari di Piazza Armerina il termine di tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il decreto stesso sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 27 ottobre 1968

Il Ministro per la grazia e giustizia
GONELLA

Il Ministro per l'interno
RESTIVO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1969
Registro n. 6 Grazia e giustizia, foglio n. 237

(2827)

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1968.

Fissazione di un nuovo termine per l'ultimazione dei lavori di costruzione di un nuovo edificio per gli uffici giudiziari di Caltanissetta.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale in data 30 giugno 1964, registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 1964, con il quale è stato concesso al comune di Caltanissetta per la durata di anni 20 un contributo annuo di lire 62.302.000 sulla spesa occorrente per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari;

Considerato che, per cause di forza maggiore non è stato possibile portare a compimento i lavori nel termine stabilito dall'art. 3 del sopra citato decreto 30 giugno 1964;

Ritenuto che l'amministrazione comunale di Caltanissetta, nulla ha omesso per dare inizio ai lavori e che si sta adoperando con diligenza per realizzare l'opera della quale, peraltro, si ha urgente necessità;

Considerato, altresì, che, trattandosi di un'opera pubblica assistita dal contributo statale ai sensi della legge 15 febbraio 1957, n. 26, si rende necessario fissare un nuovo termine entro cui l'amministrazione comunale di Caltanissetta dovrà portare a compimento l'opera medesima;

Decreta:

Conferma il precedente provvedimento 30 giugno 1964 e fissa per la ultimazione di tutti i lavori relativi alla costruzione del nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari di Caltanissetta il termine di anni quattro dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il decreto stesso sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 27 ottobre 1968

Il Ministro per la grazia e giustizia
GONELLA

Il Ministro per l'interno
RESTIVO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1969
Registro n. 6 Grazia e giustizia, foglio n. 255

(2822)

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1968.

Fissazione di un nuovo termine per la costruzione di un nuovo edificio da adibire a sede degli uffici giudiziari di Verbania.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale in data 9 aprile 1964, registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 1964, con il quale è stato concesso al comune di Verbania, per la durata di anni 20 un contributo annuo di lire 10.750.000 sulla spesa occorrente per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari;

Considerato che, per cause di forza maggiore non è stato possibile portare a compimento i lavori nel termine stabilito dall'art. 3 del sopra citato decreto 9 aprile 1964;

Ritenuto che l'amministrazione comunale di Verbania nulla ha omesso per dare inizio ai lavori e che si sta adoperando con diligenza per realizzare l'opera della quale, peraltro, si ha urgente necessità;

Considerato, altresì, che, trattandosi di un'opera pubblica assistita dal contributo statale ai sensi della legge 15 febbraio 1957, n. 26, si rende necessario fissare un nuovo termine entro cui l'amministrazione comunale di Verbania dovrà portare a compimento l'opera medesima;

Decreta:

Conferma il precedente provvedimento 9 aprile 1964, e fissa per la ultimazione di tutti i lavori relativi alla

costruzione del nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari di Verbania il termine di anni due dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il decreto stesso sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 27 ottobre 1968

Il Ministro per la grazia e giustizia
GONELLA

Il Ministro per l'interno
RESTIVO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1969
Registro n. 6 Grazia e giustizia, foglio n. 248

(2821)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1969.

Circoscrizione territoriale del vice consolato di 2ª categoria in Douala (Camerun).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1962, n. 1556, relativo all'istituzione del vice consolato di 2ª categoria in Douala (Cameroun);

Decreta:

Articolo unico

La circoscrizione territoriale del vice consolato di 2ª categoria in Douala (Cameroun) è così stabilita: la regione del litorale, la regione dell'ovest e il Cameroun occidentale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1969

(2833) p. *Il Ministro*: ZAGARI

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1969.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona del territorio del comune di Capodimonte.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Viterbo per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 1° marzo 1966, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona panoramica sita nel comune di Capodimonte in ampliamento del vincolo imposto sulla conca del lago di Bolsena con decreto ministeriale del 24 ottobre 1960;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Capodimonte (Viterbo);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituita da zone collinose poste a sud-ovest della conca del lago di Bolsena, comprendenti alture spesso ricche di vegetazione (quali monte Cigliano, monte Rosano, poggio delle Forche, Martecchio, poggio S. Maria, la Sassara, monte di Marta, la Rama del Vesco e i Pian di Palazzi), che formano una suggestiva cornice al lago stesso ed alla zona pianeggiante ad esso circostante e costituiscono un notevole complesso panoramico, con quadri naturali di rilevante bellezza, ricchi di punti di vista pubblici che permettono di godere le predette bellezze panoramiche;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Capodimonte (Viterbo) — come appresso specificata — ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

Partendo dall'incontro fra la via Verentana km. 20 ed il confine comunale tra Valentano e Capodimonte, il limite dell'ampliamento del vincolo segue lungo il confine predetto, indi lungo il confine tra Piansano e Capodimonte fino ad incontrare la comunale di collegamento tra Capodimonte e Piansano, descrive un breve gomito toccando quota 373 e segue il tracciato della strada carreggiabile di confine alla località Vecciaro fino all'altezza della quota 377, indi segue la strada campestre di Prati dell'Orto fino all'intersezione col confine comunale tra Marta e Capodimonte quota 335, segue poi il confine predetto fino a raggiungere il limite del vecchio vincolo.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Viterbo.

La soprintendenza ai monumenti di Roma curerà che il comune di Capodimonte provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 10 marzo 1969

p. *Il Ministro*: PELLICANI

Commissione per la protezione delle bellezze naturali della provincia di Viterbo

Verbale n. 7

Oggi, 1° marzo 1966, presso la sede dell'amministrazione provinciale di Viterbo, si è riunita la commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche, per discutere il seguente ordine del giorno:

1) CONCA DEL LAGO DI BOLSENA - Ampliamento vincolo panoramico interessante il comune di Marta e Capodimonte.

(*Omissis*).

Alle ore 16 il presidente, constatata la presenza del numero legale dei componenti la commissione, a norma dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, dichiara aperta la seduta.

(*Omissis*).

La commissione provinciale di Viterbo per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche, propone a maggioranza, contrario il sindaco di Marta, di ampliare il vincolo, già posto con decreto ministeriale del 24 ottobre 1960, alle zone ubicate a sud-ovest del lago di Bolsena, facenti parte dei comuni di Capodimonte e Marta, comprese tra i limiti, a monte: partendo dall'incontro fra la via Verentana km. 20 ed il confine comunale tra Valentano e Capodimonte, il limite dell'ampliamento del vincolo segue lungo il confine predetto, indi lungo il confine tra Piansano e Capodimonte fino ad incontrare la comunale di collegamento tra Capodimonte e Piansano, descrive un breve gomito toccando quota 373 e segue il tracciato della strada carreggiabile di confine alla località Vecciaro fino alla altezza della quota 377, indi segue la strada campestre di Prati dell'Orto fino all'intersezione col confine comunale tra Marta e Capodimonte, quota 335; di qui raggiunge, ripiegando, quota 332 lungo il confine suddetto, diparte quindi da quota 332, seguendo la mulattiera fino a raggiungere quota 326; di qui continua lungo la curva della strada carreggiabile e incontra la provinciale che da Marta va a Tuscania all'altezza del km. 13, dopo, lungo il tracciato del sentiero che attraversa il fiume Marta, raggiunge la quota 341 della località Rama del Vesco, indi, lungo la strada campestre e due limiti di coltura, si innesta per un breve tratto (m. 100 circa) sulla strada che da Marta conduce a Tuscania parallelamente alla provinciale; da questo punto allaccia le strade che si dipartono dal bivio a quota 339 tagliandole all'altezza di m. 300 a partire dal bivio medesimo; infine, descrivendo una ampia curva lungo la mulattiera che circoscrive Pian di Palazzi, raggiunge la strada Martana all'altezza del km. 8.

(*Omissis*).

(2798)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1969.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'abitato e del parco del comune di Agliè.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Torino per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 19 dicembre 1962, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'abitato ed il grande parco del comune di Agliè;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Agliè;

Viste le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dal sindaco e da alcuni cittadini del comune di Agliè, che si dichiarano respinte;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè il complesso formato dal paese e dal grande parco di Agliè costituisce un insieme di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente alto valore estetico e tradizionale;

Decreta:

L'abitato ed il grande parco del comune di Agliè hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

partendo dalla strada comunale Agliè-Ciconio in direzione est su foglio n. XLVI linea di confine fra la particella 34 e le particelle 10, 9 e 35 fino alla strada vicinale del Quaro: prosegue verso nord per la strada vicinale del Quaro, piegando quindi a est lungo la roggia comunale delle Ceste fino alla intersezione del confine fra le particelle 4 e 29, confine che viene seguito fino al rivo comunale Rivalto; prosegue verso nord lungo il rivo comunale Rivalto fino all'incrocio con il canale demaniale di Caluso, prosegue verso est lungo il canale demaniale di Caluso, quindi entrando nel foglio n. XLII prosegue lungo il confine fra la particella 22 e le particelle 20 e 15, prosegue lungo la strada privata della cascina Mandria fino alla strada comunale del Cucù prosegue sul foglio n. 37 lungo la strada di perimetro del parco del castello fino all'incrocio con la strada comunale da Agliè a Vialfrè; prosegue verso occidente costeggiando il parco del castello lungo la strada comunale Agliè-Vialfrè fino all'incrocio con il rivo Rivalto di cui segue il corso in direzione nord fino, nel foglio n. 35, alla linea di confine tra la particella 68 e le particelle 97, 63, 810, la particella 66 e la particella 810 proseguendo fino all'incrocio con la via Principe Amedeo piega quindi a sud fino all'incrocio con il vicolo Campodonico di cui segue l'asse fino ad incontrare il limite del foglio n. 27; piega quindi a sud lungo il limite predetto seguendo il limite con il foglio n. 27 lungo il perimetro del cimitero e quindi lungo l'asse del viale S. Gaudenzio fino all'incrocio con il canale demaniale di Caluso, prosegue per la strada comunale del Naviglio fino all'incontro con la linea di confine che segue verso ovest fra le particelle 7, 49, 11, 46, 45 e 55 da un lato e le particelle 52, 53, 42, 10, 12, 13, 38, 14 e 37 dall'altro; piega quindi verso sud lungo una linea di confine tra le particelle 15, 22 e 89 da un lato e 37, 23 e 28 dall'altro fino all'incontro con la strada provinciale Agliè-Ozegna che attraversa proseguendo per la strada comunale di Rovetto lungo fino all'incontro con una linea diretta verso est che rappresenta il confine fra le particelle 4, 48 e 1 da un lato e 5, 6, 7, 8, 49, 9 10, 11, 12, 50, 13, 14, 15, 16, 18, 51, 52, 19, 20, 21 e 22 dall'altra, fino ad incontrare la strada da Agliè a Ciconio dove si chiude l'anello del perimetro.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Torino.

La soprintendenza ai monumenti di Torino curerà che il comune di Agliè provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta lo art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 10 marzo 1969

p. *Il Ministro*: PELLICANI

Commissione per la protezione delle bellezze naturali della provincia di Torino

Verbale della riunione del 19 dicembre 1962 - N. 24

L'anno 1962, addì 19 del mese di dicembre, alle ore 10, previa regolare convocazione, si è riunita in una sala della soprintendenza ai monumenti di Torino la commissione per la tutela delle bellezze naturali, costituita ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 per trattare del seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

Constatata la presenza del numero legale, la commissione inizia la discussione del primo argomento all'ordine del giorno.

(*Omissis*).

La commissione passa quindi alla discussione del secondo argomento all'ordine del giorno:

AGLIÈ - Imposizione del vincolo di legge.

La commissione considerato che il complesso costituito dal paese e dal grande parco di Agliè costituisce un insieme di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente alto valore estetico e tradizionale ne delibera la inclusione negli elenchi delle cose soggette ai disposti della legge 29 giugno 1939, n. 1497, secondo i confini seguenti:

partendo dalla strada comunale Agliè - Cicconio in direzione est su foglio n. XLVI linea di confine fra la particella 34 e le particelle 10, 9 e 15 fino alla strada vicinale del Quaro: prosegue verso nord per la strada vicinale del Quaro, piegando quindi a est lungo la roggia comunale delle Ceste fino alla intersezione del confine fra le particelle 4 e 29, confine che viene seguito fino al rivo comunale Rivalto; prosegue verso nord lungo il rivo comunale Rivalto fino all'incrocio con il canale demaniale di Caluso - prosegue verso est lungo il canale demaniale di Caluso quindi, entrando nel foglio n. XLII prosegue lungo il confine fra la particella 22 e le particelle 20 e 15 - prosegue lungo la strada privata della cascina Mandria fino alla strada comunale del Cucù prosegue sul foglio n. 37 lungo la strada di perimetro del parco del castello fino all'incrocio con la strada comunale di Agliè a Vialfrè; prosegue verso occidente costeggiando il parco del castello lungo la strada comunale Agliè-Vialfrè fino all'incrocio con il rivo Rivalto di cui segue il corso in direzione nord fino, nel foglio n. 35, alla linea di confine fra la particella 68 e le particelle 97, 63 e 810, la particella 66 e la particella 810 proseguendo fino all'incrocio con la via Principe Amedeo piega quindi a sud fino all'incrocio con il vicolo Campodonico di cui segue l'asse fino ad incontrare il limite del foglio n. 27; piega quindi a sud lungo il limite predetto seguendo il limite con il foglio n. 27 lungo il perimetro del cimitero e quindi lungo l'asse del viale S. Gaudenzio fino all'incrocio con il canale demaniale di Caluso - prosegue per la strada comunale del Naviglio fino all'incontro con la linea di confine che segue verso sud fra le particelle 7, 49, 11, 46, 45 e 55, da un lato e le particelle 52, 53, 42, 10, 12, 13, 38, 14 e 37 dall'altro; piega quindi verso est lungo una linea di confine fra le particelle 15, 22 e 89 da un lato e 37, 23 e 28 dall'altro fino all'incontro con la strada provinciale Agliè-Ozegna che attraversa proseguendo per la strada comunale di Rovetto lungo fino all'incontro con una linea diretta verso ovest che rappresenta il confine fra le particelle 4, 48 e 1 da un lato e 5, 6, 7, 8, 49, 9, 10, 11, 12, 50, 13, 14, 15, 16, 18, 51, 52, 19, 20, 21 e 22 dall'altra, fino ad incontrare la strada da Agliè a Ciconio dove si chiude l'anello del perimetro.

(*Omissis*).

(2747)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1969.

Sostituzione di un membro del consiglio generale dell'ente autonomo « Ente fiera ed esposizioni di Catania ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 23 luglio 1949, n. 641, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'ente autonomo « Ente fiera ed esposizioni di Catania », con sede in Catania, e 27 marzo 1956, n. 718, che ne ha approvato il vigente statuto;

Visto il proprio decreto in data 12 dicembre 1968, riguardante la nomina del consiglio generale, per tre esercizi finanziari, con decorrenza dal 1° gennaio 1969;

Vista la lettera n. 2931, in data 8 gennaio 1969, con la quale l'Assessorato dell'industria e del commercio della Regione siciliana ha comunicato che l'amministrazione provinciale di Catania ha designato quale proprio rappresentante, in seno al predetto consiglio, il comm. Domenico Tosto, in sostituzione del dottor Nicolò Nicoletti;

Decreta:

Il comm. Domenico Tosto è nominato membro del consiglio generale dell'ente autonomo « Ente fiera ed esposizioni di Catania » con sede in Catania, in rappresentanza dell'amministrazione provinciale di Catania, in sostituzione del dott. Nicolò Nicoletti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 marzo 1969

Il Ministro: TANASSI

(2729)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1969.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di parte del territorio del comune di Sauze di Cesana.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Torino per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 10 dicembre 1963, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, parte del territorio del comune di Sauze di Cesana;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Sauze di Cesana;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o deten-

tore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè presenta caratteristiche di valore paesistico di eccezionale interesse per il quadro panoramico e ambientale naturale rappresentato dalle ampie e distese pendici alpine, dalla aspra natura delle roccie, dalla pittoresca sinuosità della valle del torrente Ripa, dal paesaggio di alta montagna punteggiato da sparsi casolari e da minuscoli agglomerati edilizi entro il solenne ambiente delle incombenti cime alpine;

Decreta:

Parte del territorio del comune di Sauze di Cesana ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. La zona è delimitata nel modo seguente: dal colle Chalvet verso nord il confine con i comuni viciniori fino alla località Garanelle, da qui verso sud seguendo la curva di livello 2100 fino alla località Sarse di Ciagrassa da qui proseguendo sempre verso sud lungo la curva di livello 2200 fino all'incrocio con la valle Lunga. Dall'incrocio verso sud-ovest proseguendo verso sud-ovest lungo la valle Lunga fino al fondo valle e risalendo sul versante sud della valle del torrente Ripa fino alla curva di livello 2000. Quindi proseguendo verso nord lungo la curva di livello 200 fino alla località Ponte Terribile e da qui deviando verso sud-ovest e seguendo l'impluvio fino a ricongiungersi alla località di partenza colle Chalvet.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Torino.

La soprintendenza ai monumenti di Torino curerà che il comune di Sauze di Cesana provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 10 marzo 1969

p. *Il Ministro*: PELLICANI

Commissione per la protezione delle bellezze naturali della provincia di Torino

Verbale della seduta del 10 dicembre 1963

L'anno 1963, il mese di dicembre, il giorno 19, alle ore 16, previa regolare convocazione, si è riunita, in una sala degli uffici della soprintendenza ai monumenti del Piemonte in Torino, piazza S. Giovanni, 2, la commissione provinciale di Torino per la protezione delle bellezze naturali per trattare degli argomenti di cui al seguente ordine del giorno:

(*Omissis*)

2) SAUZE DI CESANA - Tutela paesistica.

(*Omissis*).

La commissione all'unanimità delibera di includere nell'elenco delle località soggette a vincolo di legge tale parte del territorio di Sauze di Cesana e ne definisce i confini nella seguente maniera:

dal colle Chalvet verso nord il confine con i comuni viciniori fino alla località Garanelle, da qui verso sud seguendo la curva di livello 2100 fino alla località Sarse di Ciagrassa da qui proseguendo sempre verso sud lungo la curva di livello 2200 fino all'incrocio con la valle Lunga. Dall'incrocio verso sud-ovest proseguendo verso sud-ovest lungo la valle Lunga fino a fondo valle e risalendo sul versante sud della valle del torrente Ripa fino alla curva di livello 2000. Quindi proseguendo verso nord lungo la curva di livello 2000 fino alla località ponte Terribile e da qui deviando verso sud-ovest e seguendo l'impluvio fino a ricongiungersi alla località di partenza colle Chalvet.

(*Omissis*).

(2742)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1969.

Classificazione a provinciale di una strada in provincia di Grosseto.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto 29 aprile 1968, n. 113, con il quale l'amministrazione provinciale di Grosseto ha approvato la classificazione tra le provinciali della strada comunale « San Giovanni » che inizia dalla strada provinciale « Aurelia-bivio Scarlino-Puntone » in località Mattatoio e termina in località Bagno di Gavorrano, innestandosi sulla strada provinciale di « Gavorrano », della lunghezza di km. 4+050 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario);

Visto il voto 10 dicembre 1968, n. 1717, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che la strada in parola ha i requisiti voluti dall'art. 4/d della legge n. 126;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge medesima;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di cui alle premesse di km. 4+050, è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 marzo 1969

Il Ministro: MANCINI

(2874)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1969.

Classificazione tra le provinciali di un tratto di strada in provincia di Milano.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto 25 marzo 1968, n. 17244/23/67, con il quale l'amministrazione provinciale di Milano ha chiesto la classificazione a provinciale del prolungamento della strada provinciale n. 183 « Abbiategrasso-Ozzero », che inizia dal caposaldo della strada provinciale stessa in Ozzero e termina all'innesto con la strada statale nu-

mero 526 « dell'Esticino » della lunghezza di km. 2+128 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario);

Visto il voto 19 novembre 1968, n. 1602, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che il prolungamento della strada provinciale in parola ha i requisiti voluti dall'art. 4/*b* della legge numero 126;

Ritenuto che il suddetto tratto di strada può, pertanto, essere classificato provinciale a termini dello art. 5 della legge medesima;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, il tratto di strada di cui alle premesse, di km. 2+128, è classificato provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 marzo 1969

(2875) *Il Ministro*: MANCINI

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1969.

Aggregazione alla cassa unica del personale dipendente dall'Associazione italiana maestri cattolici.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 33 e 34 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni;

Vista l'istanza avanzata dalla Associazione italiana maestri cattolici, via Clivo Monte del Gallo, 50 - Roma, tendente ad ottenere, agli effetti del citato testo unico, l'applicazione nei propri confronti di una delle tabelle indicate nell'art. 33 sopraindicato;

Considerato che l'attività dell'associazione anzidetta presenta caratteristiche analoghe all'attività esplicata dalla categoria dei professionisti ed artisti, in quanto diretta allo studio dei problemi educativi e scolastici, per la preparazione dei docenti e dei dirigenti della scuola materna e primaria;

Ritenuta l'opportunità di applicare nei confronti del personale dipendente dall'Associazione italiana maestri cattolici la tabella *A* allegata al testo unico citato, con le modalità della categoria dei professionisti ed artisti;

Decreta:

Articolo unico.

Con decorrenza dalla data 1° maggio 1968 e agli effetti del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, è applicata nei confronti del personale dipendente dalla Associazione italiana maestri cattolici, via Clivo Monte del Gallo, 50 - Roma, la tabella *A*, annessa allo stesso testo unico, con le modalità delle categorie dei professionisti ed artisti.

Roma, addì 21 marzo 1969

(2872) p. *Il Ministro*: BELLISARIO

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1969.

Valutazione in contanti delle prestazioni in natura, ai fini degli assegni familiari, ai dipendenti dalle aziende operanti in provincia di Savona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari;

Preso atto delle misure proposte nella riunione tenutasi con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore delle prestazioni in natura corrisposte sotto forma di vitto e alloggio ai dipendenti dalle aziende operanti nella provincia di Savona, è determinato come segue:

vitto: L. 12.000 mensili;
alloggio: L. 3.000 mensili.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 marzo 1969

(2852) p. *Il Ministro*: BELLISARIO

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1969.

Sostituzione di un membro in seno alla commissione centrale per la previdenza agli impiegati dell'industria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 11 e 12 del contratto collettivo 31 luglio 1938 per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell'industria;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1960, con il quale è stata nominata la commissione centrale per la previdenza degli impiegati dell'industria;

Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni con la quale viene designato l'avv. Mario Iachini, capo del servizio capitalizzazioni e fondi di previdenza, quale componente della predetta commissione in rappresentanza dell'istituto, e in sostituzione dell'avv. Alessandro Lattanzi, destinato ad altro incarico;

Decreta:

L'avv. Mario Iachini è chiamato a far parte della commissione centrale per la previdenza degli impiegati dell'industria, in rappresentanza dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, in sostituzione dell'avv. Alessandro Lattanzi, destinato ad altro incarico.

Roma, addì 21 marzo 1969

(2873) *Il Ministro*: BRODOLINI

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1969.

Classificazione a provinciale di una strada in provincia di Macerata.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la delibera n. 52 del 6 giugno 1964, con la quale l'amministrazione provinciale di Macerata ha chiesto, fra l'altro la classificazione tra le provinciali della strada comunale « Cervidone » (dalla provinciale « Pia-Mummola » al confine con la provinciale di Ancona, innesto strada provinciale « Cingolana »), della lunghezza di km. 10+200 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario);

Visto il voto n. 355 del 16 maggio 1967, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che la strada in parola possiede i requisiti voluti dall'art. 4 della succitata legge n. 126;

Ritenuto che il tratto della medesima strada ricadente in provincia di Ancona è stato classificato provinciale con decreto ministeriale n. 3775 in data 18 novembre 1968;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di cui alle premesse della lunghezza di km. 10+200, è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 marzo 1969

Il Ministro: MANCINI

(2876)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1969.

Concessione in materia di temporanea importazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvate con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, numero 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visto il decreto interministeriale 31 luglio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 30 settembre 1968;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 25 febbraio 1969;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, comma secondo, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709, per la urgente necessità della nostra industria di disporre delle materie prime indicate nel dispositivo;

Decreta:

Art. 1.

E' ripristinata, per la durata di sei mesi, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la concessione concernente la importazione temporanea di seta tratta greggia, bianca o gialla, e seta toussah, per la produzione di tessuti, calze, veli da buratti, manufatti, oggetti cuciti, confezioni, ecc., prorogata per ultimo con il decreto interministeriale 31 luglio 1968 e venuta a scadere il 26 febbraio 1969.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 marzo 1969

Il Ministro per le finanze
REALE

Il Ministro per il commercio con l'estero
V. COLOMBO

(3121)

ORDINANZA MINISTERIALE 29 marzo 1969.

Revoca del divieto d'importazione dalla regione di Zapatoslovensky della Repubblica Socialista Cecoslovacca dei ruminanti e dei suidi vivi nonchè delle relative carni, prodotti ed avanzi animali, disposto ai fini della profilassi dell'afta epizootica.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la propria ordinanza 10 gennaio 1969, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 14 gennaio 1969, recante il divieto d'importazione dalla regione di Zapatoslovensky della Repubblica Socialista Cecoslovacca dei ruminanti e dei suidi vivi nonchè delle relative carni, prodotti ed avanzi animali, ai fini della profilassi dell'afta epizootica;

Considerato l'attuale favorevole stato sanitario degli allevamenti dell'intero territorio della Repubblica Socialista Cecoslovacca nei confronti dell'afta epizootica;

Ordina:

Art. 1.

L'ordinanza ministeriale 10 gennaio 1969, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 14 gennaio 1969, recante il divieto d'importazione dalla regione di Zapatoslovensky della Repubblica Socialista Cecoslovacca dei ruminanti e dei suidi vivi nonchè delle relative carni, prodotti ed avanzi animali ai fini della profilassi dell'afta epizootica, è revocata.

Art. 2.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha immediata applicazione.

Roma, addì 29 marzo 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

(3120)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Gradisca

Con decreto 10 dicembre 1968, n. 1266 del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno nella golena del fiume Isonzo, in comune di Gradisca (Gorizia) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 20, particella 112/1 parte, della superficie di mq. 551 e precisamente contraddistinto con le lettere *C*, *D*, ed *E*, ed indicato nella planimetria rilasciata il 16 novembre 1965, in scala 1 : 1000 dall'ufficio tecnico erariale, sezione autonoma di Gorizia; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(2911)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni siti in comune di Cona

Con decreto del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per le finanze, in data 25 gennaio 1969, n. 423, sono stati dismessi dal demanio pubblico (ramo Difesa-Aeronautica) e trasferiti tra i beni patrimoniali disponibili dello Stato i terreni costituenti il sedime dell'ex V.O.R.-N.D.B. di Monsole di Cona della superficie complessiva di mq. 39.692, siti nel comune di Cona e censiti nel catasto dello stesso comune (Venezia) in testa al demanio pubblico dello Stato - ramo Difesa-Aeronautica - alla pag. 1050, foglio n. 14, particelle 54, 57 e foglio n. 15, particelle 66, 79, 80 e 68.

(2802)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Lucca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1969, la provincia di Lucca viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 969.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2971)

Autorizzazione al comune di Carrara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 27 marzo 1969, il comune di Carrara (Massa Carrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.110.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2972)

Autorizzazione al comune di Empoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 27 marzo 1969, il comune di Empoli (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2973)

Autorizzazione al comune di S. Giorgio a Cremano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 27 marzo 1969, il comune di S. Giorgio a Cremano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2974)

Autorizzazione al comune di Notaresco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 27 marzo 1969, il comune di Notaresco (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.613.946, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2975)

Autorizzazione al comune di Torricella Peligna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 27 marzo 1969, il comune di Torricella Peligna (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.191.220, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2976)

Autorizzazione al comune di Treglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 27 marzo 1969, il comune di Treglio (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.581.700, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2977)

Autorizzazione al comune di Villalfonsina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 27 marzo 1969, il comune di Villalfonsina (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.606.245, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2978)

Autorizzazione al comune di Campli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 27 marzo 1969, il comune di Campli (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.078.659, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2979)

Autorizzazione al comune di Controguerra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 27 marzo 1969, il comune di Controguerra (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.408.298, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2980)

Autorizzazione al comune di Isola del Gran Sasso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 27 marzo 1969, il comune di Isola del Gran Sasso (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.837.200, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2981)

Autorizzazione al comune di Fossato di Vico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 27 marzo 1969, il comune di Fossato di Vico (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.948.325, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2982)

Autorizzazione al comune di Canosa Sannita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 27 marzo 1969, il comune di Canosa Sannita (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.261.923, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2983)

Autorizzazione al comune di Fossacesia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 27 marzo 1969, il comune di Fossacesia (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.324.055, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2984)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e) del Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) per il periodo dal 4 dicembre 1967 al 10 dicembre 1967

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono scortati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4

— Paesi terzi

Prelievi in lire italiane per quintale netto

Numero		Denominazione delle merci	Importazioni da:					
della Tariffa	della Statistica		Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04 02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) (*b*):						
		A. senza aggiunta di zuccheri:						
	09	I. siero di latte	zero	zero	zero	zero	1.645	3.851
		II. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi di contenuto netto di 5 kg o meno:						
	12	a. con aggiunta di altre sostanze (purchè non si tratti esclusivamente di antiossidanti, di emulsionanti o di vitamine), ad esclusione del latte e della crema di latte solamente acidificati, nonchè del latticello	15.507	13.400	13.859	15.507	17.285	40.359
		b. altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	15	1. inferiore o uguale all'1,5 % . . .	7.797	4.195	1.099	7.797	5.537	21.608
	16	2. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	4.125	938	1.652	4.125	4.788	22.784
	17	3. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	3.045	938	1.397	3.045	4.823	25.359
	18	4. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	1.749	938	1.091	1.749	4.865	28.449
	19	5. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	1.101	938	938	1.101	4.886	29.994
	20	6. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	938	1.040	938	938	4.907	31.539
	21	7. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	938	1.482	938	938	4.998	38.234
	24	8. superiore al 43 %	938	2.434	938	938	5.194	52.654

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02 **(segue)**		III. altri:						
		a. latte (escluso il latticello avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %) e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	27	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	3.187	zero	714	3.187	3.850	19.034
	28	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	2.107	zero	459	2.107	3.885	21.609
	29	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	811	zero	153	811	3.927	24.699
	30	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	163	zero	zero	163	3.948	26.244
	31	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	zero	102	zero	zero	3.969	27.789
	32	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	zero	544	zero	zero	4.060	34.484
	35	7. superiore al 43 %	zero	1.496	zero	zero	4.256	48.904
		b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %; latticello in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %:						
	38	1. destinati all'alimentazione del bestiame (*c*) (*m*) (*n*)	zero	zero	zero	zero	zero	6.671
	41	2. altri (*m*)	6.859	3.257	161	6.859	4.599	17.858
		c. latte condensato e altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	40	1. inferiore o uguale al 15 %	2.851	7.343	728	6.437	3.475	15.595
	44	2. superiore al 15 % e inferiore o uguale al 27 %	2.851	7.343	728	6.437	4.279	24.391
	43	3. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 %	zero	zero	zero	zero	1.550	39.641
	45	4. superiore al 45 %	zero	zero	zero	zero	2.634	67.390
		B. con aggiunta di zuccheri:						
		I. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi, di contenuto netto di 5 kg o meno:						
		a. latte speciale, detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti » (*d*) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 500 gr o meno ed avente un tenore in peso di materie grasse:						
	71	1. superiore al 10 % ed inferiore o uguale all'11 % (*r*)	15.507	13.400	13.859	15.507	17.285	27.500
	73	2. superiore al 14,50 % ed inferiore o uguale al 15,50 % (*r*)	15.507	13.400	13.859	15.507	17.285	30.000
	75	3. superiore al 17 % ed inferiore o uguale al 18 % (*r*)	15.507	13.400	13.859	15.507	17.285	31.875
	78	4. superiore al 23 % ed inferiore o uguale al 24 % (*r*)	15.507	13.400	13.859	15.507	17.285	33.125
	48	b. altri	15.507	13.400	13.859	15.507	17.285	40.359
		II. altri:						
		a. latte e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse (*e*):						
	50	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	3.187 (*g*)	zero (*g*)	714 (*g*)	3.187 (*g*)	3.850 (*g*)	19.034 (*g*)
	51	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	2.107 (*g*)	zero (*g*)	459 (*g*)	2.107 (*g*)	3.885 (*g*)	21.609 (*g*)

Numero		Denominazione delle merci	Importazioni da:					
della Tariffa	della Statistica		Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02 (segue)	52	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	811 (*g*)	zero (*g*)	153 (*g*)	811 (*g*)	3.927 (*g*)	24.699 (*g*)
	53	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	163 (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	163 (*g*)	3.948 (*g*)	26.244 (*g*)
	54	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	zero (*g*)	102 (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	3.969 (*g*)	27.789 (*g*)
	55	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	zero (*g*)	544 (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	4.060 (*g*)	34.484 (*g*)
	58	7. superiore al 43 %	zero (*g*)	1.496 (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	4.256 (*g*)	48.904 (*g*)
	61	b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % (*e*)	6.859 (*g*)	3.257 (*g*)	161 (*g*)	6.859 (*g*)	4.599 (*g*)	17.858 (*g*)
		c. latte condensato ed altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	65	1. inferiore o uguale al 27 % . . .	2.664	2.976	2.301	2.664	9.585	25.891
	66	2. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 % (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	4.675	44.641
	69	3. superiore al 45 % (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	5.759	72.390
04.03		Burro (*a*):						
	02	A. burro fuso, ghee	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)(*i*)	95.138 (*h*)
		B. altro:						
	05	I. il cui pH, nella fase acquosa, è inferiore o uguale a 5,5 (*c*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)(*i*)	79.282 (*h*)
	08	II. non nominato	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)(*i*)	79.282 (*h*)
04.04		Formaggi e latticini (*a*):						
		A. Emmental, Gruyère, Sbrinz ed Appenzell, aventi un tenore minimo di materie grasse pari al 45 % in peso della sostanza secca, di una maturazione di almeno tre mesi (*s*):						
		I. in forme standard (*o*) e di un valore franco frontiera (*p*) per 100 kg di peso netto:						
	04 34	a. uguale o superiore a 107,5 U.C. ed inferiore a 132 U.C. . .	zero	zero	zero	zero	zero	12.500
	07 35	b. uguale o superiore a 132 U.C. . .	zero	zero	zero	zero	zero	4.688
		II. in pezzi condizionati sotto vuoto:						
		a. con la crosta almeno da un lato, di un peso netto uguale o superiore a 450 gr ed un valore franco frontiera (*p*) per 100 kg di peso netto:						
	08 37	1. uguale o superiore a 135,5 U.C. ed inferiore a 160 U.C. . . .	zero	zero	zero	zero	zero	12.500
	11 38	2. uguale o superiore a 160 U.C. .	zero	zero	zero	zero	zero	4.688
	12 40	b. altri, di un peso netto uguale o superiore a 75 gr ed inferiore o uguale a 250 gr (*q*) e di un valore franco frontiera (*p*), per 100 kg di peso netto, uguale o superiore a 180 U.C. .	zero	zero	zero	zero	zero	4.688
	27	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte spannato ed aggiunta di erbe finemente tritate (*c*)	esente	esente	esente	esente	esente	12 % sul valore
	55	C. Cheddar (Chester) avente un tenore minimo in materie grasse del 50 % in peso della sostanza secca	zero	2.846	zero	zero	zero	32.112
		D. formaggi a pasta erborinata:						
	28	I. Roquefort	esente	esente	esente	esente	esente	11.291
	02 31 57	II. Gorgonzola ed altri	2.251	zero	zero	2.251	zero	11.291

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.04 (segue)		E. altri (esclusi i formaggi fusi):						
		I. Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano), Pecorino, Reggianito, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua inferiore o uguale al 47 % in peso della materia non grassa:						
	58	— Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano) .	esente	esente	esente	esente	esente	24.525
	59	— Pecorino	esente	esente	esente	esente	esente	24.525
	61	— non nominati	esente	esente	esente	esente	esente	24.525
	15 41	II. Emmental, Gruyère e Sbrinz . . .	zero	zero	zero	zero	zero	19.689
		III. Cheddar, Chester:						
	62	— Cheddar	32.112 (*l*)	2.846	32.112 (*l*)	zero	32.112 (*l*)	32.112
	65	— Chester	zero	2.846	zero	zero	zero	32.112
	67 45 48 51	IV. Asiago, Caciocavallo, Cantal, Comté, Danbo, Edam, Elbo, Fontal, Fontina, Friesenagel - e Kanterkaas, Gouda, Herrgaord, Leidse, Maribo, Montasio, Pressato, Provolone, Ragusano, Samsoe, Svecia, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E, aventi tenore di acqua superiore al 47 % e inferiore o pari al 62 % in peso della materia non grassa	zero	8.289	zero	zero	5.330 (*i*)	31.196
	42	V. Tilsit (Havarti)	zero	4.500	zero	zero	4.464 (*i*)	20.883
	70	VI. Saint-Paulin, Butterkase, Italico, Saint-Nectaire, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 62 % e inferiore o uguale al 68 % in peso della materia non grassa .	zero	zero	zero	zero	zero (*i*)	16.865
	01 33 74	VII Camembert, Brie, Taleggio, Maroilles, Coulommiers, Carré de l'Est, Reblochon, Pont l'Evêque, Neufchâtel, Limbourg, Romadour, Hervé, Harzer Käse, Fromage de Bruxelles, Stracchino, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 68 % e inferiore o uguale al 73 % in peso della materia non grassa .	zero	zero	zero	zero	zero	17.132
	17 20 23 36	VIII. Latticini ed altri	zero	zero	zero	zero	zero	17.132
		F. formaggi fusi:						
		I. formaggi fusi nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi che l'Emmental, il Gruyère e l'Appenzell ed eventualmente, a titolo aggiuntivo Glaris alle erbe (detto Schabziger) condizionati (in scatole o in fette) per la vendita al minuto (*f*) di un valore franco frontiera (*p*) per 100 kg di peso netto pari o maggiore a 110 U.C. ed aventi un tenore in materie grasse in peso di sostanza secca:						
	75 85	a. superiore al 40 % ed inferiore o uguale al 48 % per il totale delle porzioni o delle fette (*t*)	2.188	7.650	2.188	2.188	5.571 (*i*)	18.750
	76 88	b. superiore al 40 % ed inferiore o uguale al 48 % per i 5/6 del totale delle porzioni o delle fette e per il 6° restante non superiore al 56 % (*t*) .	2.188	7.650	2.188	2.188	5.571 (*i*)	19.375
	78 91	c. superiore al 48 % ed inferiore o uguale al 56 % per il totale delle porzioni o delle fette (*t*)	2.188	7.650	2.188	2.188	5.571 (*i*)	21.875
	82 94	II. altri	2.188	7.650	2.188	2.188	5.571 (*i*)	33.974

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
17.02-A		Lattosio e sciroppo di lattosio (*a*):						
	03	I. contenenti, allo stato secco, 99 % o più, in peso, di prodotto puro	esente	esente	esente	esente	esente	8.857
	04	II. altri	esente	esente	esente	esente	esente	8.857

(*a*) Il prelievo applicabile ai miscugli rientranti nel Capitolo 4 della Tariffa doganale, costituiti da prodotti di cui alle voci 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A, è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10 % in peso del miscuglio. Qualora non sia possibile in tal modo provvedere alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli sopracitati è quello che risulta applicabile secondo la classificazione tariffaria di detti miscugli.

(*b*) In conformità alle Note Esplicative della Tariffa dei dazi doganali di importazione l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce n. 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunta in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti. Un'aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10 % in peso è da considerarsi come debole.

(*c*) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(*d*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10.000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo.

(*e*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*f*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per formaggi condizionati (in scatole o in fette) destinati alla vendita al minuto, si intendono quelli della specie presentati in porzioni singole o in fette e condizionati esclusivamente in una delle tre forme seguenti:

1) in scatole circolari o semicircolari contenenti almeno 3 o al massimo 12 porzioni singole e non eccedenti il peso netto globale di 250 gr, oppure una sola porzione non eccedente il peso netto di 56 gr;

2) in scatole circolari o poligonali (diverse da quelle quadrate o rettangolari) contenenti almeno 12 porzioni singole, il cui peso netto globale sia compreso tra 450 gr e 1000 gr;

3) in fette imballate singolarmente in fogli di alluminio e di un peso netto unitario non superiore a 30 gr.

(*g*) Il prelievo nella misura indicata, rappresenta il prelievo da prendere a base per la determinazione del prelievo applicabile da calcolarsi in funzione del rapporto in peso esistente tra i componenti in latte e l'insieme del prodotto.

Il prelievo così determinato va, poi, aumentato di un importo fisso di 5 U. C. per quintale di prodotto, per provenienze dagli Stati membri e di 8 U. C. per provenienze dai Paesi terzi.

Il prelievo applicabile, per quintale di prodotto, sarà pertanto calcolato con le seguenti formule:

per gli scambi intracomunitari: $\text{Prelievo} = \text{Pb} \times \frac{\text{Cl}}{100} + 3.125$; per gli scambi con i Paesi terzi: $\text{Prelievo} = \text{Pb} \times \frac{\text{Cl}}{100} + 5.000$, dove:

— Pb rappresenta il prelievo indicato, per ciascun Paese di provenienza, nella colonna corrispondente della Tabella;
— Cl il peso, in chilogrammi, dei componenti il latte per 100 kg di prodotto;
— 3.125 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 5 U. C. per i Paesi C.E.E.;
— 5.000 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 8 U. C. per i Paesi terzi.

(*h*) Per il burro in imballaggi immediati di un chilogramma o meno va applicato, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 3.124 per quintale.

(*i*) Il prelievo nella misura indicata è applicabile soltanto quando la merce risulti scortata da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 nel quale risulti:

— nel quadro *A* l'indicazione dell' Italia come Paese di destinazione;
— nel quadro *B* il visto dell'Autorità competente dello Stato membro esportatore indicante che è stato riscosso all'atto dell'esportazione l'importo di compensazione in vigore il giorno dell'esportazione.

In mancanza di tali indicazioni sarà applicato il prelievo per le provenienze da Paesi terzi.

(*l*) Non è riscosso alcun prelievo quando il formaggio è scortato da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 dove nel quadro *B* risulti apposta dall'Autorità competente dello Stato membro esportatore, una delle seguenti indicazioni:

« Prodotto che non ha formato oggetto di intervento ».
« Produit n'ayant pas fait l'objet d'intervention ».
« Keine Interventionsware ».
« Geen interventieprodukt ».

Se il certificato di circolazione Mod. D. D. 4, nel quadro *B*, non contiene l'indicazione di cui al precedente comma, non è riscosso alcun prelievo soltanto quando il formaggio venga utilizzato per la trasformazione in formaggio fuso, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(Per le norme vedi circolare a roneo Prot. n. 3517/UTCD del 28 aprile 1965).

(*m*) Per le provenienze da Stati membri della C.E.E., i prelievi comunitari si applicano soltanto quando la merce è scortata da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 dove risulti apposta, nel quadro *B*, dalle Autorità competenti dello Stato membro esportatore, una delle seguenti annotazioni, secondo il caso:

1) per i prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38):
« destinati all'alimentazione del bestiame (04.02-A-III-b-1) »
« fur Futterzwecke (04.02-A-III-b-1) »
« destinés à l'alimentation du bétail (04.02-A-III-b-1) »
« voor voederdoeleinden (04.02-A-III-b-1) »

2) per i prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41):
« altri (04.02-A-III-b-2) »
« andere (04.02-A-III-b-2) »
« autres (04.02-A-III-b-2) »
« andere (04.02-A-III-b-2) »

Qualora sul certificato di circolazione Mod. D. D. 4 non risulti, secondo il caso, alcuna delle sopracitate annotazioni dovrà applicarsi, sia per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38) che per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41), il prelievo stabilito per le provenienze da Paesi terzi dei prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41).

(*n*) Per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38) importati da Stati membri della C.E.E. e scortati da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 sul quale risulti, nel quadro *B*, l'annotazione di cui alla precedente nota *m*-1) è dovuto, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 12.094 per quintale.

Tale supplemento non è dovuto qualora il prodotto venga destinato alla fabbricazione di mangimi composti per animali, sotto l'osservanza delle norme e condizioni stabilite con la circolare a roneo VI/A/1967/215/Dog./000 del 30 marzo 1967 (prot. n. 2693/VI-A).

(*o*) Sono considerate forme standard quelle aventi i seguenti pesi netti:
Emmental . . . .: da 60 kg a 130 kg inclusi.
Gruyère e Sbrinz . . . .: da 20 kg a 45 kg inclusi.
Appenzell . . . .: da 6 kg a 8 kg inclusi.

(*p*) E' considerato come valore franco frontiera il prezzo franco frontiera del Paese esportatore.

(*q*) Sono ammessi in questa sottovoce soltanto i prodotti sul cui imballaggio figurino almeno le indicazioni seguenti:
— la denominazione del formaggio;
— il tenore in materia grassa in peso della sostanza secca;
— l'imballatore responsabile;
— il nome del Paese d'origine del formaggio.

(*r*) Per le provenienze da Paesi terzi, l'ammissione in questa voce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto per le provenienze Paesi terzi della voce 04.02-B-I-b (statistica 48).

(*s*) Per le provenienze da Paesi terzi, l'ammissione in questa voce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto per le provenienze Paesi terzi, rispettivamente:
— della voce 04.04-E-II (statistiche 15, 41) se trattasi di formaggi Emmental, Gruyère e Sbrinz;
— della voce 04.04-E-IV (statistica 48) se trattasi di formaggio Appenzell.

(*t*) Per le provenienze da Paesi terzi, l'ammissione in questa voce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento della voce 04.04-F-II (statistiche 82, 94).

(11934)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla cassa scolastica del liceo classico statale « Augusto » di Roma, ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Roma del 20 dicembre 1968, il preside del liceo classico statale « Augusto » di Roma, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della cassa scolastica dell'istituto, è stato autorizzato ad accettare dal prof. Antonio Cecchini la somma di L. 1.000.000 per l'istituzione di un premio di studio intitolato « Maria Giuseppina Cecchini ».

(2904)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 3 gennaio 1969, registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 1969, registro n. 13, foglio n. 374, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dal dott. Luigi Merlino avverso il provvedimento di conferimento di incarico di insegnamento di nozioni di amministrazione e contabilità al prof. De Cesare Ippolito dal consiglio di amministrazione dell'istituto professionale alberghiero di Roccaraso.

(2817)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Prima estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 5 %, di cui al decreto-legge 2 ottobre 1967, n. 867, convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 1967, n. 1098 ed al decreto ministeriale 23 gennaio 1968.

Si rende noto che il giorno 29 aprile 1969, alle ore 10, in Roma, presso la *Direzione generale del debito pubblico*, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione e l'imbussolamento delle cinquanta serie, contraddistinte con i numeri romani dalla I alla L, degli *speciali certificati di credito 5 %*, emessi per assicurare l'approvvigionamento dei prodotti petroliferi, in base al decreto-legge 2 ottobre 1967, n. 867, convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 1967, n. 1098 ed al decreto ministeriale 23 gennaio 1968.

Il successivo giorno 30, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla prima estrazione di venticinque serie.

Il capitale dei certificati appartenenti alle serie che risulteranno sorteggiate sarà rimborsato a partire dal 30 giugno 1969.

I numeri delle serie sorteggiate saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 28 marzo 1969

(2963)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 65

Corso dei cambi del 4 aprile 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	628,10	628,05	628,15	628,05	627,90	628,10	628,04	628,05	628,10	628 —
$ Can.	583,15	583,15	582,50	582,80	583 —	583,20	582,80	582,80	583,20	583,20
Fr. Sv.	145,33	145,35	145,58	145,31	145,25	145,33	145,30	145,31	145,33	145,40
Kr. D.	83,54	83,55	83,70	83,65	83,55	83,54	83,50	83,65	83,54	83,50
Kr N.	87,99	87,95	88 —	88,06	87,95	87,99	88 —	88,06	87,99	87,95
Kr. Sv.	121,56	121,55	121,65	121,69	121,50	121,56	121,57	121,69	121,56	121,50
Fol.	172,94	172,95	173 —	173,03	173,10	172,94	172,955	173,03	172,94	172,92
Fr B.	12,47	12,475	12,4810	12,4750	12,46	12,47	12,4825	12,4750	12,47	12,47
Franco francese	126,66	126,65	126,85	126,67	126,65	126,66	126,62	126,67	126,66	126,63
Lst.	1503,70	1503,50	1504,50	1504,15	1503 —	1503,70	1503,75	1504,15	1503,70	1503,70
Dm. occ.	156,19	156,20	156 —	156,115	156,175	156 —	156,05	156,115	156,19	156,20
Scell. Austr.	24,27	24,25	24,26	24,27	24,25	24,27	24,27	24,27	24,27	24,26
Escudo Port.	22,07	22,05	22,08	22,07	22,012	22,07	22,075	22,07	22,07	22,07
Peseta Sp.	8,99	8,95	9,01	9,02	9 —	8,99	9,005	9,02	8,99	8,09

Media dei titoli del 4 aprile 1969

Rendita 5 % 1935	104,525
Redimibile 3,50 % 1934	100,35
» 3,50 % (Ricostruzione)	85,70
» 5 % (Ricostruzione)	97,125
» 5 % (Riforma fondiaria)	96,025
» 5 % (Città di Trieste)	96,20
» 5 % (Beni Esteri)	95,575
» 5,50 % (Edilizia scolastica)	100,475
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,45
» » » 5,50 % 1976	100,10
» » » 5 % 1977	99,20
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1977	99,475
» » » 5,50 % 1978	99,425
» » » 5,50 % 1979	99,325
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1970)	100,05
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	99,975
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	99,925
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	99,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 aprile 1969

1 Dollaro USA	628,045
1 Dollaro canadese	582,80
1 Franco svizzero	145,305
1 Corona danese	83,575
1 Corona norvegese	88,03
1 Corona svedese	121,63
1 Fiorino olandese	172,992
1 Franco belga	12,479
1 Franco francese	126,645
1 Lira sterlina	1503,95
1 Marco germanico	156,082
1 Scellino austriaco	24,27
1 Escudo Port.	22,072
1 Peseta Sp.	9,012

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Concorso per esami a otto posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto, riservato al personale distaccato o comunque in servizio almeno dal 30 giugno 1966.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1967, n. 1086;
Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1968 che stabilisce, ai sensi dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1967, n. 1086, il numero dei posti da conferire nella qualifica iniziale della carriera di concetto del personale del Ministero del bilancio e della programmazione economica, mediante concorso per esami, riservato al personale distaccato dello Stato o di altri enti o comunque in servizio presso il Ministero del bilancio o presso la segreteria generale del C.I.R., almeno dal 30 giugno 1966;
Ritenuta la necessità di indire un concorso a vice segretario in prova, riservato al predetto personale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a otto posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale del Ministero del bilancio e della programmazione economica.
Il concorso è riservato al personale distaccato dello Stato o di altri enti o comunque in servizio presso il Ministero del bilancio o presso la segreteria generale del C.I.R., almeno dal 30 giugno 1966.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Inoltre possono partecipare al concorso, ai sensi del quarto comma dell'art. 173 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, anche gli impiegati della carriera esecutiva che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista o equiparata ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

2) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica all'impiego. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

5) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Si prescinde dal limite massimo di età, ai sensi dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1967, n. 1086.
I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.
L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro per il bilancio e la programmazione economica.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale, in conformità dell'unito schema esemplificativo (allegato *A*), dovrà pervenire al Ministero del bilancio e della programmazione economica, servizio del personale, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.
La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data del Ministero.
Nella domanda di ammissione al concorso, gli aspiranti debbono dichiarare:

A) cognome e nome;

B) luogo e data di nascita;

C) possesso della cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

D) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

E) se abbiano riportato condanne penali;

F) il titolo di studio;

G) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

H) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

I) domicilio o recapito al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o dalla mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti; per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Il concorso comprende due prove scritte ed una orale e si effettuerà in base al seguente programma:

1) nozioni di diritto costituzionale e amministrativo;

2) nozioni di economia politica, di scienza delle finanze e di contabilità di Stato;

3) principi di statistica;

4) attribuzioni e organizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Le prove scritte verteranno sulle materie indicate ai numeri 1) e 2), mentre la prova orale comprenderà tutto il programma.

Art. 5.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.
Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.
L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi devono sostenerla.
Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta legale con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale;

c) tessera postale o carta d'identità;

d) patente automobilistica;

e) porto d'armi;

f) passaporto.

Art. 6.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di 6/10.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito e di titoli si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive variazioni.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno presentare al Ministero del bilancio e della programmazione economica, servizio del personale, entro il termine perentorio di venti giorni che decorrono dalla data della richiesta che sarà loro rivolta dal servizio del personale medesimo, i documenti prescritti per dimostrare i titoli di precedenza o preferenza nella nomina ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti.

Non saranno presi in considerazione i documenti che perverranno oltre il detto termine di giorni venti.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire al Ministero del bilancio e della programmazione economica, servizio del personale, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data della richiesta che sarà loro rivolta, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione fisica, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine all'impiego.

Il certificato medico che presenteranno i candidati mutilati o invalidi di guerra od assimilati, dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

I suddetti certificati dovranno altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

6) titolo originale di studio o copia autenticata da un notaio, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

7) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare, nel termine di cui al secondo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui ai numeri 5) e 6), nonchè una copia integrale dello stato matricolare in bollo, contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa possono presentare nel ripetuto termine di cui al secondo comma, soltanto i seguenti documenti redatti su carta bollata:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, dal quale risulti che sono in possesso dei requisiti della buona condotta e dell'idoneità fisica all'impiego e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo, come pure la copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui ai numeri 2) e 3) del presente articolo dovranno, altresì, attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici del casellario giudiziale, purchè, in ciascun atto, si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri ed enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tale caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 9.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento, con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 10.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 8 i documenti prescritti saranno assunti in prova e dopo un periodo non inferiore ai sei mesi conseguiranno, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina a vice segretario nel ruolo della carriera di concetto del personale del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Art. 11.

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego sarà corrisposto, durante il periodo di prova, il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di concetto ai sensi dell'art. 33 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso, provenienti da altri ruoli di personale statale, competerà anche l'eventuale assegno personale pensionabile previsto dall'art. 202 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed a quelli provenienti dal personale non di ruolo l'eventuale assegno personale non pensionabile di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 dicembre 1968

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1969
Registro n. 7, foglio n. 210

ALLEGATO *A*

Schema da seguire nella compilazione della domanda da inviarsi su carta legale da L. 400

Al Ministero del bilancio e della programmazione economica - Servizio del personale - Via XX Settembre, 97. — 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . .
(provincia di . . . . . .) e residente in . . . .
(provincia di . . . . . .) via . . . . n. . . . . .

chiede di essere ammesso a partecipare al concorso riservato per esami a otto posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale del Ministero del bilancio e della programmazione economica, indetto con decreto del Ministro per il bilancio e per la programmazione economica in data . 1968.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (oppure): non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: . . . .

3) ha riportato le seguenti condanne penali . (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (1);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . . (conseguito presso . . in data .

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente

6) ha prestato il seguente servizio presso pubbliche amministrazioni

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni nè è stato dichiarato decaduto dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'impiego medesimo mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso in parola al seguente indirizzo . . . .

(Data) . . . .

(Firma)

(la firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata).

---

(1) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(2864)

Concorso per esami a dodici posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva, riservato al personale distaccato o comunque in servizio almeno dal 30 giugno 1966.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1967, n. 1086;

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1968 che stabilisce, ai sensi dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1967, n. 1086, il numero dei posti da conferire nella qualifica iniziale della carriera esecutiva del personale del Ministero del bilancio e della programmazione economica, mediante concorso per esami, riservato al personale distaccato dello Stato o di altri enti o comunque in servizio presso il Ministero del bilancio o presso la segreteria generale del C.I.R., almeno dal 30 giugno 1966;

Ritenuta la necessità di indire un concorso ad applicato aggiunto in prova, riservato al predetto personale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a dodici posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva del personale del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Il concorso è riservato al personale distaccato dello Stato o di altri enti o comunque in servizio presso il Ministero del bilancio o presso la segreteria generale del C.I.R., almeno dal 30 giugno 1966.

Art 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

2) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica all'impiego. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

5) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Si prescinde dal limite massimo di età, ai sensi dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1967, n. 1086.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

L'esclusione dal concorso per difetto di requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro per il bilancio e la programmazione economica.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale, in conformità dell'unito schema esemplificativo (allegato *A*), dovrà pervenire al Ministero del bilancio e della programmazione economica, servizio del personale, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data del Ministero.

Nella domanda di ammissione al concorso gli aspiranti debbono dichiarare:

A) cognome e nome;

B) luogo e data di nascita;

C) possesso della cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

D) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

E) se abbiano riportato condanne penali;

F) il titolo di studio;

G) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

H) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

I) domicilio o recapito al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dello aspirante o dalla mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti; per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Il concorso consterà di due prove scritte, di una prova pratica di dattilografia e di una prova orale.

Le prove scritte saranno:

1) un componimento in lingua italiana su tema di cultura generale;

2) problema di aritmetica elementare, compresa la regola del tre composto.

La prova pratica di dattilografia, per la quale saranno assegnati dieci minuti, consisterà nella scrittura a macchina, mediante copiatura, di uno scritto a carattere di stampa, della lunghezza non inferiore a quindici righe.

La prova orale avrà per oggetto le seguenti materie:

a) diritti e doveri dell'impiegato;

b) nozioni generali sulla struttura ed organizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

c) nozioni sui servizi d'archivio;

d) nozioni elementari di statistica.

Art. 5.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

L'avviso per la presentazione alla prova orale ed a quella pratica sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi devono sostenerla.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento;

a) fotografia recente applicata su carta legale con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale;

c) tessera postale o carta d'identità;

d) patente automobilistica;

e) porto d'armi;

f) passaporto.

Art. 6.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

La prova orale e quella pratica non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di 6/10 in ciascuna di esse.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, del voto ottenuto in quella orale e del voto ottenuto nella prova pratica.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito e di titoli si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive variazioni.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno presentare al Ministero del bilancio e della programmazione economica, servizio del personale, entro il termine perentorio di venti giorni che decorrono dalla data della richiesta che sarà loro rivolta dal servizio del personale medesimo, i documenti prescritti per dimostrare i titoli di precedenza o preferenza nella nomina ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti.

Non saranno presi in considerazione i documenti che perverranno oltre il detto termine di giorni venti.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tale fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire al Ministero del bilancio e della programmazione economica - servizio del personale, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data della richiesta che sarà loro rivolta, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione fisica, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine all'impiego.

Il certificato medico che presenteranno i candidati mutilati o invalidi di guerra od assimilati, dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante per la natura, il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e che le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

I suddetti certificati dovranno altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

6) titolo originale di studio o copia autenticata da un notaio, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

7) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare, nel termine di cui al secondo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui ai numeri 5) e 6), nonchè una copia integrale dello stato matricolare in bollo, contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa possono presentare, nel ripetuto termine di cui al secondo comma, soltanto i seguenti documenti redatti su carta bollata:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, dal quale risulti che sono in possesso dei requisiti della buona condotta e dell'idoneità fisica all'impiego e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo, come pure la copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui ai numeri 2) e 3) del presente articolo dovranno, altresì, attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè, in ciascun atto, si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri ed enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 9.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento, con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 10.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 8 i documenti prescritti saranno assunti in prova e dopo un periodo non inferiore ai sei mesi conseguiranno,

previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina ad applicato aggiunto nel ruolo della carriera esecutiva del personale del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Art. 11.

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego sarà corrisposto, durante il periodo di prova, il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera esecutiva, ai sensi dell'art. 33 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso, provenienti da altri ruoli di personale statale, competerà anche l'eventuale assegno personale pensionabile previsto dall'art. 202 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed a quelli provenienti dal personale non di ruolo l'eventuale assegno personale non pensionabile di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 dicembre 1968

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *marzo* 1969
Registro n. 7, *foglio n.* 211

ALLEGATO *A*

Schema da seguire nella compilazione della domanda da inviarsi su carta legale da L. 400

Al Ministero del bilancio e della programmazione economica - Servizio del personale - Via XX Settembre, 97. — 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . . . nato a . . . . . (provincia di . . . .) il . . . e residente in . . . . (provincia di .) via . . . . n. . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso riservato per esami a dodici posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva del personale del Ministero del bilancio e della programmazione economica, indetto con decreto del Ministro per il bilancio e per la programmazione economica in data . . . . . 1968.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (oppure): non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: . .;

3) ha riportato le seguenti condanne penali . . . (da indicarsi se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (1);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . in data . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . .;

6) ha prestato il seguente servizio presso pubbliche amministrazioni . . .;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni nè è stato dichiarato decaduto dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'impiego medesimo mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso in parola al seguente indirizzo . . . . . .

(Data) . . . .

(Firma)
. . . . .

(la firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata).

---

(1) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(2865)

MINISTERO DELLA SANITA

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Riduzione di posti nei concorsi per agente tecnico in prova nel ruolo della carriera ausiliaria dei sorveglianti tecnici

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il proprio decreto in data 2 marzo 1968, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1968, registro n. 6 Sanità, foglio n. 22, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 3 luglio 1968, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per titoli integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato e da una prova di idoneità tecnica a cinque posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera ausiliaria dei sorveglianti tecnici dell'Istituto superiore di sanità;

Visto il proprio decreto in data 15 marzo 1968, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1968, registro n. 6 Sanità, foglio n. 24, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 28 agosto 1968, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato e da una prova di idoneità tecnica a tre posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera ausiliaria dei sorveglianti tecnici dell'Istituto superiore di sanità;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina generale sulle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private, entrata in vigore il 1° luglio 1968;

Considerato che in applicazione alla suddetta legge n. 482, è necessario procedere alla riduzione dei posti messi a concorso con i bandi sopracitati, al fine di assicurare agli aventi diritto all'assunzione obbligatoria i posti spettanti in base alle nuove percentuali previste dalla legge medesima;

Decreta:

I posti messi a concorso con i decreti ministeriali 2 marzo 1968 e 15 marzo 1968 di cui alle premesse, sono ridotti rispettivamente da 5 a 3 e da 3 a 1.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° marzo 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *marzo* 1969
Registro n. 4 *Sanità, foglio n.* 68

(2919)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Emilia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1253 del 20 marzo 1968 col quale veniva bandito il pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei sottoindicati posti di medico condotto, vacanti nei comuni della provincia di Reggio Emilia alla data del 30 novembre 1966:

Baiso, 2ª condotta medica - Correggio, 2ª condotta medica - Gualtieri, 1ª condotta medica - Ramiseto, 2ª condotta medica - Villaminozzo, 3ª condotta medica di Sologno;

Visto il successivo decreto n. 363/4/6 del 27 gennaio 1969, col quale venne stabilita l'ammissione agli esami dei candidati in possesso dei requisiti prescritti;

Visto il proprio decreto n. 2942 del 10 ottobre 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 5 novembre 1968, col quale venne costituita la commissione giudicatrice;

Visti gli atti del concorso e la graduatoria dei candidati dichiarati idonei, formulata dalla commissione giudicatrice;

Riconosciuta la regolarità degli atti predetti;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie n. 1265 del 27 luglio 1934;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Salvioli Massimiliano . . . . . punti 67,268
2. Fayeti Gherardo . . . . . . » 66,420
3. Tarana Paolo . . . . » 63,340
4. Panciroli Giorgio . . . . » 59,644
5. Amadei Ivano . . . . » 58,600
6. Gamberi Ivano . . . . » 57,272
7. Bonvicini Sergio . . . . . . » 56,503
8. Beretti Evandro . . . . » 55,613
9. Biondi Angelo . . . . » 53,385

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi dell'ufficio medico provinciale, della prefettura e dei comuni interessati.

Reggio Emilia, addì 17 marzo 1969

Il medico provinciale: PODESTÀ

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 974 del 17 marzo 1969, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso per il conferimento delle condotte mediche vacanti in provincia di Reggio Emilia al 30 novembre 1966;
Ritenuta la necessità di procedere alla dichiarazione dei vincitori del concorso predetto, secondo l'ordine della graduatoria di merito e delle preferenze indicate da ciascuno di essi;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoelencati candidati classificati nell'ordine della graduatoria in premessa indicata, sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicata:

1) Salvioli Massimiliano: Correggio, 2ª condotta;
2) Fayeti Gherardo: Gualtieri, 1ª condotta;
3) Tarana Paolo: Baiso, 2ª condotta;
4) Panciroli Giorgio: Villaminozzo, 3ª condotta di Sologno;
5) Amadei Ivano: Ramiseto, 2ª condotta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi dell'ufficio medico provinciale, della prefettura e dei comuni interessati.

Reggio Emilia, addì 17 marzo 1969

Il medico provinciale: PODESTÀ

(2690)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI RAGUSA

Graduatoria generale del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Ragusa

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1050 del 20 dicembre 1966, con il quale è stato indetto il pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di un posto di ufficiale sanitario vacante al 30 novembre 1966 nella provincia di Ragusa;
Visti i propri decreti n. 3615 del 10 gennaio 1968 e n. 2870 del 9 novembre 1968, con i quali si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice del concorso suddetto;
Visti i verbali della predetta commissione e riconosciuta la regolarità della procedura seguita nello svolgimento del concorso in parola;
Considerato, inoltre, che la commissione non ha formulato graduatoria di merito, ma ha solo dichiarato idoneo l'unico concorrente che ha preso parte al concorso di che trattasi;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con il decreto del Presidente della Repubblica del 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Vincenzo Di Blasi, nato a Vizzini il 28 settembre 1927, unico concorrente che ha partecipato al concorso pubblico di ufficiale sanitario vacante al 30 novembre 1966, in provincia di Ragusa, è dichiarato idoneo per avere riportato punti 145,15/240.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, a quello della prefettura di Ragusa ed all'albo pretorio del comune interessato.

Ragusa, addì 15 marzo 1969

Il medico provinciale: RANDAZZO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1050 del 20 dicembre 1966, con il quale è stato indetto il pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di un posto di ufficiale sanitario vacante al 30 novembre 1966 nella provincia di Ragusa;
Visto il proprio decreto n. 756 del 15 marzo 1969, con il quale è stato dichiarato idoneo con punti 145,15/240 il dottor Vincenzo Di Blasi unico concorrente che ha preso parte al concorso suddetto;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Vincenzo Di Blasi, nato a Vizzini (SR) il 28 settembre 1927, è nominato ufficiale sanitario del comune di Monterosso Almo (RG) e, pertanto, dovrà assumere servizio entro e non oltre il giorno 21 aprile corrente anno.

Con il presente decreto, dalla data di inizio del servizio del dott. Vincenzo Di Blasi, il decreto n. 1163/1190 del 4 maggio 1968, concernente l'incarico provvisorio di ufficiale sanitario del comune di Monterosso Almo al dott. Michele Trigona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, a quello della prefettura di Ragusa ed all'albo pretorio del comune interessato.

Ragusa, addì 15 marzo 1969

Il medico provinciale: RANDAZZO

(2718)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI SONDRIO

Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Sondrio

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto del 31 maggio 1968, n. 1139/U-1 con il quale è stato bandito pubblico concorso per un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Sondrio al 30 novembre 1967;

Visto il proprio decreto del 18 ottobre 1968, n. 2714/U-104, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visti i verbali redatti dalla commissione giudicatrice ed accertata la regolarità della procedura da essa seguita per la formazione della graduatoria;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1365;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso in premessa indicato:

1. Capitani Sergio . . . . punti 64,2762
2. Armanasco Angelo . . . . » 61,0033
3. Cosentino Antonino . . . . . . » 55 —
4. Simoni Gianantonio . . . . . . » 55 —
5. Masino Renato . . . . . . » 50 —
6. Nari Guido . . . » 48 —

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della prefettura e, per otto giorno consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura e del comune di Sondalo.

Sondrio, addì 18 marzo 1969

Il veterinario provinciale: ALMERIGOGNA

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 31 maggio 1968, n. 1139/U-1 con il quale è stato indetto pubblico concorso per il conferimento di un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Sondrio al 30 novembre 1967;

Visto il proprio decreto di pari numero e data con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso predetto;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1365;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2221;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il sottoindicato candidato, classificato primo nell'ordine della graduatoria degli idonei, in premessa indicata, è dichiarato vincitore dell'unica condotta veterinaria messa a concorso ed a lato indicata:

Capitani Sergio: Sondalo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura e del comune di Sondalo.

Sondrio, addì 18 marzo 1969

Il veterinario provinciale: ALMERIGOGNA

(2721)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 7 marzo 1969, n. **2.**

Modifiche alla legge regionale 22 agosto 1966, n. 23, concernente: Piano d'intervento regionale per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* **8** *del* 18 *marzo* 1969)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 3 della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23, è sostituito dal seguente:

« Per le opere indicate ai numeri 2 e 3 dell'articolo precedente è altresì autorizzata la concessione ai comuni e ai consorzi di comuni di contributi, una volta tanto, fino al 70% della spesa riconosciuta ammissibile e, comunque, non oltre il limite massimo di lire 70 milioni, che può essere elevato a limiti superiori, quando trattasi di consorzi di comuni, entro la misura massima di 200 milioni. Nella determinazione di tale forma di contribuzione si terrà conto delle condizioni di necessità degli enti interessati anche in dipendenza delle risultanze dei loro bilanci ».

Art. 2.

Il terzo comma dell'art. 12 della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23, è abrogato.

Art. 3.

Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 1 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 300 milioni in aumento allo stanziamento già autorizzato per ciascuno degli esercizi finanziari 1969 e 1970.

L'onere di lire 300 milioni relativo all'esercizio finanziario 1969 fa carico al capitolo 593 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio medesimo, il cui stanziamento di lire 500 milioni viene elevato a lire 800 milioni, mediante storno di lire 300 milioni dal capitolo 591 dello stesso stato di previsione della spesa.

Al maggior onere di lire 300 milioni riguardante l'esercizio finanziario 1970, che farà carico al corrispondente capitolo del bilancio regionale di detto esercizio, si farà fronte con l'eliminazione della spesa derivante dall'applicazione della legge regionale 5 agosto 1966, n. 18, che esaurisce la sua efficacia nell'esercizio 1969.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale ». E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 7 marzo 1969

BERZANTI

(2765)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.